



Comune di
Bergamo

Deliberazione del consiglio comunale

<i>Numero Generale</i>	<i>Data</i>
N. 18	04/04/2023

<i>Classificazione</i>	<i>Fascicolo</i>
IV.3	N.69/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023

Adunanza pubblica del Consiglio comunale in data 04/04/2023 convocata alle ore 18:00 nella Sala consiliare

Presiede il presidente del Consiglio comunale Ferruccio Rota

Partecipa il vice segretario generale Vito Gritti

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, sono presenti i consiglieri:

	Nome	Pres	Ass.		Nome	Pres	Ass.
1	GORI GIORGIO		X	18	PAGANONI SIMONE	X	
2	AMADDEO DIEGO	X		19	PECCE LUISA		X
3	BIANCHI FILIPPO	X		20	RAINERI MADDALENA MARIA	X	
4	BOTTARO MASSIMO	X		21	RIBOLLA ALBERTO	X	
5	BRUNI FEDERICA	X		22	RICCARDI FRANCESCA	X	
6	CARRARA ALESSANDRO	X		23	ROTA FERRUCCIO	X	
7	CECI GIANFRANCO		X	24	ROVETTA STEFANO MASSIMILIANO	X	
8	CONTI STELIO	X		25	RUSSO ROMINA	X	
9	CORBANI MONICA	X		26	RUZZINI ORIANA	X	
10	COTER SONIA		X	27	SERRA MASSIMILIANO		X
11	DE BERNARDIS ALESSANDRO	X		28	STUCCHI GIACOMO		X
12	DELIGIOS EZIO	X		29	SUARDI PAOLA	X	
13	FACOETTI ENRICO		X	30	TENTORIO IDA	X	
14	MILESI VIVIANA	X		31	TOGNI STEFANO	X	
15	MINUTI DANILO	X		32	VERGALLI ALBERTO		X
16	NESPOLI DENISE		X	33	ZACCARELLI ELEONORA	X	
17	NOSARI LUCA		X				

PRESENTI: 23 ASSENTI: 10

Sono inoltre presenti gli assessori

	Nome	Pres	Ass.		Nome	Pres	Ass.
1	MESSINA MARCELLA	X		6	ZENONI STEFANO		X
2	ANGELONI GIACOMO	X		7	MARCHESI MARZIA	X	
3	VALESINI FRANCESCO	X		8	POLI LOREDANA		X
4	GANDI SERGIO	X		9	GHISALBERTI NADIA	X	
5	BREMBILLA MARCO	X					

Il Presidente propone la trattazione dell'argomento in oggetto congiuntamente dell'argomento iscritto al n. 29 "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2023-2025. APPROVAZIONE" al cui verbale si fa rinvio.

... omissis ...

(Durante la discussione entrano in aula il Sindaco, i consiglieri Vergalli, Facoetti, Pecce, Coter, Ceci, Nosari, Serra, Stucchi, Nespoli ed esce la consigliera Raineri; al momento della votazione sono presenti n. 32 consiglieri).

Poiché nessuno chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 20 voti favorevoli (Gori, Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Suardi, Corbani), n. 12 voti contrari (Ceci, Pecce, Ribolla, Minuti, Bianchi, Carrara, Facoetti, Rovetta, Stucchi, Nosari, Coter, Tentorio).

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata a maggioranza di voti nel testo allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta dell'assessore al Bilancio, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Gestione del Bilancio in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'art. 27, comma 2, dello Statuto comunale.

Visto il parere della 1^a Commissione Consiliare permanente.

Viste le norme richiamate nell'allegata proposta di deliberazione.

Visto l'art. 52 del D. Lgs.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare dei comuni relativamente alle entrate loro spettanti.

Visti i commi 161,162, e 163 dell'articolo unico della L. 296/2006, recanti disposizioni di principio in materia di fiscalità locale.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto, per le finalità di cui alla presente proposta, del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-25 ai fini della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del 6 aprile 2022;
- 2) Di prendere atto che, in conseguenza di quanto indicato nel piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al punto precedente, la tariffa di riferimento per l'anno 2023 della tassa sui rifiuti (TARI) in termini di costi da coprire con la stessa tassa viene determinata nel complessivo importo di euro 20.458.955 a cui detrarre 260.020 per entrate oltre all'operazione di invio degli avvisi di pagamento (Miur, TARI banchi di mercato, entrate recupero evasione, TARI giornaliera) per euro 20.198.935 che sono suddivisi in euro 10.354.477 a titolo di costi fissi (51,3%) e in euro 9.844.457 a titolo di costi variabili (48,7%);
- 3) di determinare, conseguentemente e sulla base della suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, per l'anno 2023, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, approvandole esplicitamente, le misure tariffarie di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dettagliatamente elencate nell'apposita tabella allegata alla presente proposta, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);
- 4) di precisare che il prelievo da tassa sui rifiuti (TARI) a carico di ogni singolo contribuente sarà gravato del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale nella misura del 5 per cento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- 5) di inviare per via telematica, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la deliberazione che segue alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale secondo le disposizioni tecniche indicate dal decreto 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 20 voti favorevoli (Gori, Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Suardi, Corbani), n. 12 voti contrari (Ceci, Pecce, Ribolla, Minuti, Bianchi, Carrara, Facoetti, Rovetta, Stucchi, Nosari, Coter, Tentorio).

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.



Comune di
Bergamo

DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZIO TRIBUTI

Proposta di deliberazione del consiglio comunale

<i>Numero proposta</i>	<i>Data</i>
N. 25	07/03/2023

<i>Classificazione</i>	<i>Fascicolo</i>
IV.3	N.69/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riserva, in via generale, all'organo consiliare la competenza relativa ai regolamenti e la competenza relativa alle variazioni di bilancio;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"* e che *"Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 dell'8 giugno 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*, recante le norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che:

- in assenza di metodi puntuali di misurazione della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, alla luce dei contenuti di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il riferimento ai criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 appare, allo stato, pienamente rispondente al dettato normativo;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ha comunque lasciato invariata l'applicazione del metodo normalizzato di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per il calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);
- con la successiva determina dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF sono stati forniti chiarimenti riguardanti l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria, le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, *"Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico – allo stato l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (in acronimo, ARERA) – ampie funzioni di regolazione e controllo in materia di ciclo di rifiuti, tra le quali la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"*;

- la suddetta Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), in forza della delega di cui al sopra citato articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha approvato la deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando così il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (in acronimo, MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

VISTO il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025, redatto secondo il suddetto Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR2), di cui alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, trasmesso da Aprica S.p.A. nella sua qualità di gestore del ciclo dei rifiuti urbani nel Comune di Bergamo e approvato dal Consiglio Comunale con delibera n°33 in data 6 aprile 2022, in conformità a quanto sopra, dal quale si evince che l'importo da coprire con il gettito della tassa sui rifiuti (TARI) per il 2023 è pari a euro 20.458.955 ;

RILEVATO che:

- il richiamato piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 è coerente con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che prevedono l'articolazione in fasce di utenza domestica e non domestica delle tariffe, distinguendo per ognuna di esse una parte fissa ed una parte variabile;
- sulla base dei contenuti del suddetto piano economico finanziario (PEF) i costi da coprire con il gettito della tassa sui rifiuti (TARI) possono essere suddivisi in euro 10.354.477 a titolo di costi fissi (51,3%) e in euro 10.104.477 a cui detrarre 260.020 per entrate oltre all'operazione di invio degli avvisi di pagamento (Miur, TARI banchi di mercato, entrate recupero evasione, TARI giornaliera) per euro 9.844.457 a titolo di costi variabili (48,7%);

ATTESO che, in conformità al predetto piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023, occorre ora determinare le singole misure tariffarie per le diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO che Aprica S.p.A. in qualità di gestore del ciclo dei rifiuti urbani nel Comune di Bergamo ha altresì trasmesso in data 24/11/2022 (PG E0424857) una simulazione del piano tariffario per il 2023 che prevede la ripartizione dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento tra utenze domestiche e utenze non domestiche in ugual misura pari al 50%;

RICHIAMATI gli articoli 19 e 21 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), laddove viene disciplinato rispettivamente l'utilizzo dei coefficienti Ka e Kb per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, di cui alla Tabella 1 allegata al regolamento, e l'utilizzo dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, di cui alla Tabella 2 allegata al regolamento;

CONSIDERATO ancora che le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui al presente provvedimento sono determinate sulla base del già citato piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 con riferimento esclusivo alle attività ricomprese nel perimetro soggetto alla regolazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), rimanendo invece soggette a copertura finanziaria con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente le ulteriori attività incluse nel contratto di servizio in essere con il gestore Aprica S.p.A.;

RITENUTO pertanto, di approvare le tariffe per le utenze domestiche e le utenze non domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, come da dettaglio di cui al documento allegato sotto la lettera A) alla presente proposta di deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, recependo la sopra citata simulazione predisposta e inviata dal gestore Aprica S.p.A.;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (...) e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"* e stabilisce altresì che

- “I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;*
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*, che *“Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”* e, infine, che *“In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
 - con decreto del Ministero dell’Interno 30 dicembre 2022, è stato comunicato che ai sensi della legge n° 197 del 29 dicembre 2022, art. 1, comma 775, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;
 - Inoltre la sopracitata legge in merito alla TARI prevede che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”* (Art. 3, comma 5-quinquies).

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

- 1) di prendere atto, per le finalità di cui alla presente proposta, del piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022-25 ai fini della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del 6 aprile 2022;
- 2) di prendere atto che, in conseguenza di quanto indicato nel piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al punto precedente, la tariffa di riferimento per l’anno 2023 della tassa sui rifiuti (TARI) in termini di costi da coprire con la stessa tassa viene determinata nel complessivo importo di euro 20.458.955 a cui detrarre 260.020 per entrate oltre all’operazione di invio degli avvisi di pagamento (Miur, TARI banchi di mercato, entrate recupero evasione, TARI giornaliera) per euro 20.198.935 che sono suddivisi in euro 10.354.477 a titolo di costi fissi (51,3%) e in euro 9.844.457 a titolo di costi variabili (48,7%);
- 3) di determinare, conseguentemente e sulla base della suddivisione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, per l’anno 2023, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, approvandole esplicitamente, le misure tariffarie di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dettagliatamente elencate nell’apposita tabella allegata alla presente proposta, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);
- 4) di precisare che il prelievo da tassa sui rifiuti (TARI) a carico di ogni singolo contribuente sarà gravato del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale nella misura del 5 per cento, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- 5) di inviare per via telematica, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la deliberazione che segue alla presente proposta al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale secondo le disposizioni tecniche indicate dal decreto 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 6) di dichiarare la deliberazione che segue alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato.

L’Assessore al Bilancio e
Tributi
Sergio Gandi

PROPOSTA DI LISTINO TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA ANNO 2023						
NR	Descrizione attività	Quota fissa		Quota variabile		Tariffa
		€/mq/anno	€/mq/anno	€/mq/anno	€/mq/anno	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,60585	0,63509	1,24094	1,24094	
2	Cinematografi e teatri	0,65129	0,67769	1,32898	1,32898	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,90878	0,94877	1,85755	1,85755	
4	Campeggi, distributori carburante, autolavaggi, impianti sportivi	1,33288	1,39604	2,72892	2,72892	
5	Parcheggi, aree scoperte	0,28778	0,30012	0,58790	0,58790	
6	Esposizioni ed autosaloni	0,77246	0,81710	1,58956	1,58956	
7	Alberghi con ristorante	1,81756	1,90722	3,72478	3,72478	
8	Alberghi senza ristorante	1,54493	1,61097	3,15590	3,15590	
9	Casa di cura e riposo, carceri, caserme, collegi	1,71153	1,78329	3,49482	3,49482	
10	Ospedale, cliniche	1,95388	2,04275	3,99663	3,99663	
11	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori	1,62066	1,70004	3,32070	3,32070	
12	Auditorium, sale convegni, e istituti non scolastici	1,36317	1,4582	3,00899	3,00899	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,49949	1,57805	3,07754	3,07754	
14	Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia	1,68124	1,75812	3,43936	3,43936	
15	Negozi particolari, e commercio all'ingrosso di beni durevoli	1,25715	1,31859	2,57574	2,57574	
16	Banchi di mercato di beni durevoli	2,69605	2,82307	5,51912	5,51912	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,95388	2,04082	3,99470	3,99470	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista	1,56007	1,64195	3,20202	3,20202	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, carburatorista	1,89329	1,98467	3,87796	3,87796	
20	Attività industriali con capannone di produzione	1,39346	1,45800	2,85146	2,85146	
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,59036	1,58773	3,17809	3,17809	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	5,99795	6,28122	12,27917	12,27917	
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,99795	6,28122	12,27917	12,27917	
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria	5,99795	6,28122	12,27917	12,27917	
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,18039	4,38950	8,56989	8,56989	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, produttori di vino	2,33253	2,43969	4,77222	4,77222	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,05853	8,13229	14,19082	14,19082	
28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	2,36283	4,34690	6,70973	6,70973	
29	Banchi di mercato generi alimentari, chioschi	10,48126	10,99408	21,47534	21,47534	
30	Discoteche night club, sale giochi	1,57522	1,65744	3,23266	3,23266	
31	Locali non domestici sfitti	0,90878	-	0,90878	0,90878	

PROPOSTA DI LISTINO TARIFFA UTENZA DOMESTICA ANNO 2023			
componenti nucleo familiare	Parte fissa €/mq/anno	Parte variabile €/anno	
1	0,70863	52,74731	
2	0,83264	94,94515	
3	0,93008	110,76935	
4	1,00980	126,59354	
5	1,08952	152,96719	
6 e oltre	1,15152	179,34084	

Parametri

[€/a]	Domestiche	Attività	Totali
Quota Fissa	5.282.090	5.072.387	10.354.477
Quota Variabile	4.809.503	5.034.954	9.844.457
Totale Costi	10.091.593	10.107.342	20.198.935
%	50,0%	50,0%	100%